



Giovedì 15/02/2024

## Ravvedimento operoso del quadro RW

A cura di: Meli e Associati

L'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 aveva fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.

Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. "monitoraggio fiscale", ossia per consentire all'Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all'estero e/o i trasferimenti da, verso e sull'estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).

La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFAE).

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFAE.

Le sanzioni legate al quadro RW sono le seguenti:

- dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati non a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 167/1990);

- dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 167/1990).

È prevista comunque la sanzione fissa, pari a 258 euro, in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine ordinario e quindi, per i redditi 2022, entro il prossimo 28 febbraio 2023).

Alle sanzioni è possibile applicare le regole generali del ravvedimento operoso.

Pertanto, le riduzioni sono le seguenti:

Tipologia di Stato estero

Entro 90 giorni

Entro 1 anno (1/8)

Entro 2 anni (1/7)

Oltre 2 anni (1/6)

Dopo PVC (1/5)

A regime fiscale privilegiato



28,67 euro

0,375%

0,428%

0,5%

0,6%

NON a regime fiscale privilegiato

28,67 euro

0,75%

0,857%

1%

1,2%

L'agenzia Entrate ha quindi chiarito che nel caso di omessa presentazione del quadro RW, se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti sono corretti, è possibile rimediare all'omessa presentazione del quadro RW sia entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ma anche oltre.

Chiaramente cambiano le sanzioni applicabili ai due diversi casi.

Se la presentazione del modulo RW avviene entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 258 euro (art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 167/1990), nonché la sanzione del 30% delle eventuali IVIE e IVAFE omesse; non si applica, per<sup>2</sup>, la sanzione da 250 a 2.000 per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997) perché la violazione degli obblighi di liquidazione dell'IVIE e dell'IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale.

Se la presentazione del modulo RW avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) per<sup>2</sup> senza la maggiorazione di 1/3 ovvero il raddoppio perché l'IVIE e l'IVAFE non derivano da redditi prodotti all'estero. Inoltre si applicano le sanzioni sopra elencate (dal 3% al 15% o dal 6% al 30%).

Entrambe le sanzioni possono comunque essere ridotte con il ravvedimento operoso applicando le riduzioni riportate nella tabella di cui sopra.

Il contribuente non obbligato alla presentazione del Mod. Redditi, se tenuto alla compilazione del quadro RW, deve presentare entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi entro il 28 febbraio) solo il frontespizio e il quadro RW.